

# Art. 26 D.Lgs 151/15

Nuova procedura di convalida delle  
dimissioni e della risoluzione  
consensuale del rapporto di lavoro

# Di-mission impossible 2

tornano le dimissioni telematiche.....

## Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

(omissis)

Art. 55.

### *Dimissioni*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;  
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, **deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.**
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

(omissis)

**Dipartimenti Formazione e  
Mercato del Lavoro**

## **Legge 17 ottobre 2007, n. 188**

### **"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 2007

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**

**"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"**  
*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L*

(omissis)

Art. 39.

*Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*

(omissis)

10. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono soppressi**, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:*

(omissis)

**l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188**

**LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**DIMISSIONI VOLONTARIE**

**PROCEDURA legge Fornero (art. da 16 a 23)**

Il lavoratore dimissionario deve convalidare le dimissioni in uno dei seguenti modi:

recandosi presso un Centro per l'Impiego o la DPL per dichiarare la validità della lettera di dimissioni (successivamente si potrà fare anche presso un Ente Bilaterale o le OOSS)

sottoscrivendo apposita dichiarazione in calce alla ricevuta che il Centro per l'Impiego trasmette all'azienda quando riceve la Comunicazione Obbligatoria delle dimissioni

Se entro 30 giorni il lavoratore non provvede il datore deve invitarlo per iscritto a convalidare le dimissioni.

Dopo 7 giorni le dimissioni si considerano valide.

La richiesta di lettera di dimissioni in bianco diventa reato penale e multata fino a 30.000€

Dipartimenti Formazione e  
Mercato del Lavoro

# Diagramma di flusso procedura art.26 D.Lgs 151/15 opinabilmente denominato Decreto Semplificazione .....

11-1-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7




Figura 1 – Diagramma di flusso Invio Recesso Rapporto di Lavoro

Dipartimenti Formazione e  
Mercato del Lavoro